



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 3 maggio 2024 n.89

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- la necessità di allineare le disposizioni in materia di obblighi fiscali dichiarativi alle modifiche introdotte dal Decreto Delegato 30 gennaio 2024 n.15 alla Legge 16 dicembre 2013 n.166;
- l'urgenza di intervenire in considerazione dell'imminente scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 30 aprile 2024;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI INERENTI ALL'ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 84 DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166

Art. 1

(Modifica all'articolo 84 della Legge 16 dicembre 2013 n.166)

1. L'articolo 84 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così sostituito:

“Art. 84 (Esonero dalla dichiarazione)

1. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione:
 - a) i soggetti che, essendo comunque obbligati alla dichiarazione del reddito, possiedano solo redditi esenti per un importo lordo complessivo non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella misura prevista dall'articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 e successive modifiche ovvero redditi soggetti a ritenute a titolo d'imposta ai sensi della presente legge;
 - b) i titolari di reddito di lavoro dipendente erogati da un solo datore di lavoro o di sola pensione che non possiedano altri redditi diversi da quelli indicati al precedente punto a) a

- condizione che trasmetta all'Ufficio Tributario il certificato di cui al successivo articolo 85.
2. L'esonero non compete nelle ipotesi in cui a formare il reddito complessivo del contribuente concorrano i redditi a lui imputati, a norma dell'articolo 12, comma 3 della presente legge.”.

Art. 2
(Disposizioni applicative)

1. Le disposizioni del presente decreto - legge hanno decorrenza ai fini fiscali dal periodo d'imposta 2023.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 maggio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Milena Gasperoni

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Massimo Andrea Ugolini

